



# COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO

## SETTORE I - AMMINISTRATIVO

### REGISTRO GENERALE N. 459 del 09/08/2019

#### Determina N. 248 del 09/08/2019 del Responsabile di Settore.

**OGGETTO:** Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, ai sensi del D.M. 25 luglio 2011, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre eventuale rinnovo.

**Atteso** che con atto C.C. n. 18 del 10.04.2019, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

**Premesso** che ai sensi del DM 31.12.1983 questa Amministrazione provvede all'organizzazione del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola dell'infanzia;

**Considerato** che l'ente è privo di personale all'interno della propria dotazione organica da poter destinare al servizio e che pertanto l'ente si avvale di ditte esterne per lo svolgimento del servizio;

**Atteso** che con deliberazione n° 64 del 05.08.2019, esecutiva, la Giunta Comunale ha stabilito di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore I per procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica, mediante procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, dall'anno scolastico 2019/2020 fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, prevedendo espressamente l'opzione del rinnovo per un ulteriore triennio;

**Considerato** che occorre, quindi, provvedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica mediante procedura ad evidenza pubblica da espletarsi secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

**Considerato** altresì che, secondo l'orientamento della giurisprudenza e dell'ANAC, è consentito il rinnovo del contratti pubblici, purché detta eventualità sia prevista nel bando di gara, e il rinnovo avvenga alle stesse condizioni del contratto originario, per un tempo predeterminato e limitato, in modo espresso e con adeguata motivazione; queste considerazioni fanno ritenere che il rinnovo del contratto, ove previsto negli atti di gara, debba avvenire per il tempo espressamente indicato, in considerazione dell'esigenza di tutela della concorrenza, che richiede di mantenere, in sede di rinnovo, le condizioni rese evidenti in sede di gara, che hanno determinato le valutazioni dei concorrenti di partecipare alla gara stessa e potersi assumere l'impegno di eseguire il contratto per tutta la sua durata comprensiva di quella eventuale.

**Ritenuto** pertanto, sulla scorta degli orientamenti sopra riportati, di prevedere esplicitamente la possibilità di rinnovo del contratto, per una durata massima pari a ulteriori tre anni;

#### Richiamati:

- L'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito denominato Codice), recante "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", e segnatamente il comma 4 "*Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara*" e il comma 7 "*Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto*";

**Ritenuto** di quantificare l'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in € **557.280,00** (euro **cinquecentocinquantasettemiladuecentottanta/00**) - Iva esclusa - di cui € **278.640,00**

(euro **duecentosettantottomilaseicentoquaranta/00**) per la durata contrattuale triennale, oltre a ulteriori € **278.640,00** per l'eventuale periodo di rinnovo. Tale importo è correlato al numero dei pasti che dovranno presumibilmente essere forniti per l'intera durata contrattuale, articolato come segue: anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 n. 64.800 pasti; eventuale rinnovo per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 n. 64.800 pasti, per un totale di 129.600 pasti. Il suddetto importo di € **557.280,00** scaturisce dalla previsione di un costo unitario riferito a ciascun pasto determinato nella misura di euro **4,30 oltre IVA** da sottoporre a ribasso in sede di gara.

**Visto** l'art. 144, comma 1, del Codice, rubricato "Servizi di Ristorazione" che sancisce: "*i servizi di ristorazione sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'art. 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori....*".

**Visti** i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari previsti dal D.M. 25 luglio 2011, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008- revisione 10 Aprile 2013 GURI n. 102 del 3 maggio 2013) in conformità alle statuizioni dell'art. 34 D. Lgs 50/2016;

**Rilevato** che, secondo l'Allegato 1 al D.M. 25 luglio 2011 sopra citato, l'oggetto dell'appalto deve essere descritto "*evidenziandone la sostenibilità ambientale e, ove presente, sociale, in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.*"

**Ritenuto** altresì di dover dare applicazione:

- Alle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" adottate dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e Autonomie Locali, rep. N. 2/CU del 29.04.2010;
- Alle "Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per la ristorazione scolastica" del giugno 2016;

**Visto** l'Allegato IX del D. Lgs. 50/2016, in cui sono identificati i servizi oggetto dell'appalto, di cui agli artt. 140 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, attribuendo ai servizi di mensa scolastica il CPV 55523100-3;

**Visto** l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, che testualmente recita:

*1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.*

*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

*b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto*

salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

**Rilevato** che l'art. 35, comma 1, lett. d) fissa la soglia di € 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX, tra i quali è compreso anche il servizio di refezione scolastica;

**Considerato** che nel caso di specie, si tratta di un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, lettera d), pertanto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività di cui all'art. 30 e secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b), la stazione appaltante intende effettuare una procedura con invito ad almeno cinque operatori economici, individuati tramite un'indagine di mercato;

**Richiamato** l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;

**Considerato** in particolare che l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, testualmente dispone:

*“Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip s.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo- qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”*

**Vista** la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004. n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e i servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri di qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”

**Verificato** che la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per l'espletamento del servizio comparabile con quello in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

**Richiamato** il testo vigente dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**Dato atto** che il servizio richiesto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando Servizi, categoria Servizi di ristorazione;

**Visto** l'art. 37. "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", e segnatamente il comma 2, che testualmente dispone: *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice."*

**Considerato** che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema, previsto dall'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016;

**Richiamato** l'art. 216, comma 10, del Codice: *"Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."*

**Considerato** che questo Ente risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), soddisfacendo pertanto i requisiti di qualificazione richiesti dal richiamato art. 216, comma 10;

**Ritenuto** pertanto di poter procedere alla autonoma acquisizione del servizio in argomento mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;

**Visto** il comma 7 dell'art. 36 del Codice, che rinvia alle Linee Guida dell'Anac relativamente a modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui allo stesso articolo;

**Viste** le Linee guida n° 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 1097 del 26.10.2016, ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n° 206 del 1° marzo 2018, e successivamente con delibera 636 del 10 luglio 2019;

**Precisato** che le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) prendono avvio dallo svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

**Ritenuto** di avviare l'indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di un avviso di manifestazione di interesse con l'indicazione dei requisiti che debbono possedere gli operatori economici partecipanti alla presente procedura; in particolare nell'avviso viene indicato il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

**Dato atto** che la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre, e tenendo conto del valore economico dell'affidamento;

**Ritenuto** opportuno, rispetto alla rilevanza del contratto, al fine di garantire la selezione del miglior operatore del settore, di stabilire che il numero massimo di partecipanti alla gara sia di numero dieci;

**Ritenuto** di prevedere i seguenti criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare:

- In caso pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a dieci, verranno invitate a partecipare alla gara tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta;
- La stazione appaltante si riserva di procedere con l'invito alla presentazione della offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta valida, integrando il novero dei partecipanti attingendo dagli operatori iscritti a Mepa nella categoria di riferimento;
- Ove le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a dieci, la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare con il criterio del sorteggio fino al numero di dieci.

**Ritenuto** di dover utilizzare, come previsto dal citato art. 144, per la scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 6 D. Lgs 50/2016;

**Visto** l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

**Visto** l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

**Considerato** che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di refezione scolastica nella scuola dell'Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo sita alla Via Fosso Annuccia, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l'eventuale periodo di rinnovo;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del **servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale (ai sensi del D.M. 25 luglio 2011) nella scuola dell'Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo**, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l'eventuale periodo di rinnovo;
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
- le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 2) di **procedere** alla acquisizione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale (ai sensi del D.M. 25 luglio 2011) nella scuola dell'Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo sita alla Via Fosso Annuccia, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l'eventuale periodo di rinnovo;
- 3) di **stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, quanto segue:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di refezione scolastica nella scuola dell'Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo sita alla Via Fosso Annuccia, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l'eventuale periodo di rinnovo;
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento del **servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale (ai sensi del D.M. 25 luglio 2011) nella scuola dell'Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo**, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l'eventuale periodo di rinnovo;
  - il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
  - le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 4) di **stabilire** l'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in € **557.280,00** (euro **cinquecentocinquantesette miladuecentottanta/00**) - Iva esclusa - di cui € **278.640,00** (euro **duecentosettantottomilaseicentoquaranta/00**) per la durata contrattuale triennale, oltre a ulteriori € **278.640,00** per l'eventuale periodo di rinnovo;
- 5) Di **approvare** il capitolato speciale di appalto del servizio, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 6) Di **stabilire** che si procederà mediante la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e precisamente mediante R.d.O. con invito ad un numero di operatori non inferiore a cinque e non superiore a dieci, da individuarsi previa manifestazione di interesse;
- 7) Di **dare atto** che la selezione degli operatori da invitare alla procedura è effettuata tramite indagine di mercato attraverso la pubblicazione dell'avviso, allegato al presente provvedimento, per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere successivamente invitati a presentare proposte di negoziazioni;
- 8) Di **approvare** a tal fine l'avviso per la manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, da pubblicarsi sul profilo del committente [www.comune-cappellesultavo-pe.gov.it](http://www.comune-cappellesultavo-pe.gov.it) per almeno quindici giorni consecutivi;
- 9) Di **prevedere** che la comparazione delle offerte avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 10) Di **stabilire** la seguente ripartizione tra gli elementi oggetto di valutazione:
  - Qualità: alla quale verranno attribuiti massimo 70 punti.
  - Prezzo: al quale verranno attribuiti massimo 30 punti;
- 11) Di **stabilire e precisare che** il servizio potrà essere aggiudicato anche qualora si fosse in presenza di una sola offerta, purché valida;

- 12) **Di stabilire** altresì che, ai sensi dell'art. 85, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 13) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura è la sottoscritta Responsabile del Settore I D.ssa Catia Di Costanzo;
- 14) **Di dare atto** che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non si trova in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento;
- 15) **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 585 del 08/08/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa DI COSTANZO CATIA in data 09/08/2019.

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 788

Il 09/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 459 del 09/08/2019 con oggetto: **Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, ai sensi del D.M. 25 luglio 2011, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre eventuale rinnovo.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 09/08/2019.